

14563/08



Oggetto: ricorso straordinario ex art. 111 Cost. - compensazione delle spese.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ORIGINALE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

R.G. 29463/07

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

31343/07

- Dott. Maria Gabriella Luccioli - Presidente
- Dott. Francesco Felicetti - Consigliere
- Dott. Giuseppe Salmè - Consigliere
- Dott. Salvatore Salvago - Consigliere
- Dott. Stefano Petitti - Consigliere Rel.

Cron. 14563

Rep.

Ud. 16.4.2008

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

R.E. elettivamente domiciliata in Roma, via Pietro della Valle n. 4, presso lo studio dell'Avv. Stefania Ciaschi, dalla quale è rappresentata e difesa per procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

T.A.

- intimato -

nonché sul ricorso iscritto al n. 31343/07 proposto da:

T.A. domiciliato in Roma, via G. Pisanelli n. 2, presso lo studio dell'Avv. Maria Cecilia Felisani, dalla quale è rappresentato e difeso per procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

R.E. elettivamente domiciliata in Roma, via Pietro della Valle n. 4, presso lo studio dell'Avv. Stefania Ciaschi, dalla quale è rappresentata e difesa per procura speciale in calce al ricorso notificato;

919  
-----  
2008



- controricorrente al ricorso incidentale -

E

T.M.

- intimato -

avverso il decreto della Corte d'appello di Trento - Sezione per i minorenni depositato il 20 ottobre 2006; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 aprile 2008 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato Stefania Ciaschi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e la dichiarazione di inammissibilità, o in subordine il rigetto, del ricorso incidentale;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Cecilia Felsani, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento di quello incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pierfelice Pratis, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso incidentale.

#### Svolgimento del processo

Con ricorso del 26 luglio 2006,

T.A.

proponeva reclamo avverso il provvedimento del Tribunale per i minorenni di Trento depositato il 6 luglio 2006, con il quale era stato respinto il suo ricorso nei confronti di R.E. madre dei suoi nipoti, volto ad ottenere la fissazione delle modalità di visita dei nipoti stessi.



Ad avviso del [ T. ] il decreto oggetto di reclamo non aveva tenuto conto che il trasferimento dei minori da [ (omissis) ] ove essi risiedevano anche dopo la separazione personale tra suo figlio e la [ R. ] a [ (omissis) ] [ (omissis) ] in Provincia di [ (omissis) ] doveva essere ritenuto di per sé fatto pregiudizievole per i nipoti e quindi comportamento valutabile ai sensi dell'art. 333 cod. civ.

Si costituiva la [ R. ] la quale eccepiva nuovamente l'incompetenza del Tribunale per i minorenni, atteso che i provvedimenti reclamati dal [ T. ] potevano essere assunti dal Tribunale ordinario nell'ambito della procedura di separazione personale tra i coniugi ancora in corso (e nella quale si era costituito il medesimo [ T.A. ] ancorché fosse stato poi estromesso), e resisteva nel merito al reclamo.

La Corte, premesso che la competenza del Tribunale per i minorenni (e quindi di essa stessa in sede di reclamo) era limitata alla sola valutazione di comportamenti o fatti in ipotesi pregiudizievoli per i minori ai sensi dell'art. 333 cod. civ. e che esulava invece da detta competenza l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 155 cod. civ., respingeva il reclamo. La Corte rilevava quindi che ciò che veniva denunciato come pregiudizievole per i minori era infatti, puramente e semplicemente, il trasferimento degli stessi ad opera della madre da [ (omissis) ] a [ (omissis) ] e non anche comportamenti o episodi atti a dimostrare la volontà perversa della [ R. ] di impedire i contatti dei figli con il marito e con il suocero, avendo il reclamante addotto che di per sé sola la distanza posta tra i minori e il reclamante costituirebbe motivo di ostacolo al mantenimento del rapporto. Poiché, peraltro, dalla discussione orale era



emerso il possesso, da parte del [ T. ] di numerosi appartamenti in [ (omissis) ] e cioè in una località vicinissima a [ (omissis) ], la Corte riteneva che il ricorrente avesse la concreta possibilità di recarsi presso i nipoti e di frequentarli anche assiduamente. E del resto, da un lato, il [ T. ] neanche aveva dedotto comportamenti della [ R. ] volti ad impedire tale frequentazione; dall'altro, doveva ritenersi che le scelte educative competevano ai genitori in via esclusiva e non anche ai nonni, che non possono determinarle o influenzarle nemmeno in parte.

Ed ancora, osservava la Corte, neanche il padre dei minori aveva mosso obiezioni al trasferimento dei figli a [ (omissis) ] mentre dalla documentazione in atti emergeva che il trasferimento era stato indotto dalla richiesta del [ T. ] di restituzione della casa familiare destinata alla [ R. ]

A conferma, poi, che il reclamante intendeva ottenere una regolamentazione del diritto di visita, e quindi un provvedimento estraneo alla competenza del Tribunale per i minorenni, la Corte d'appello rilevava che il [ T. ] aveva proposto una regolamentazione di detto diritto con modalità superiori e incompatibili con quelle del diritto riconosciuto al padre dei minori.

In conclusione, escluso che nel comportamento della [ R. ] fosse ravvisabile alcun pregiudizio per i minori, la Corte rigettava il reclamo, disponendo la compensazione delle spese «data la peculiarità della fattispecie».

Per la cassazione di questo decreto ricorre [ R.E. ]

[ ] sulla base di due motivi; resiste con con-



troricorso il [ T. ] il quale propone a sua volta ricorso incidentale affidato a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la ricorrente principale.

#### Motivi della decisione

Deve preliminarmente essere disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, trattandosi di ricorsi aventi ad oggetto il medesimo provvedimento (art. 335 cod. proc. civ.).

Sempre preliminarmente, deve rilevarsi che il ricorso principale è stato proposto dalla ricorrente nei confronti del solo [ T.A. ] e non anche nei confronti di [ T.M. ] che pure dal provvedimento impugnato risulta essere stato parte del giudizio di merito, mentre il controricorso con il ricorso incidentale è stato notificato anche a [ T.M. ] Tuttavia, rilevato che il ricorso principale attiene esclusivamente alla statuizione sulle spese del procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale per i minorenni di Trento prima e alla Corte d'appello di Trento - Sezione per i minorenni, poi, ad iniziativa di [ T.A. ] nel quale [ T.M. ] non ha svolto attività difensiva, ritiene il Collegio che correttamente la ricorrente abbia proposto il ricorso principale nei confronti del solo [ T.A. ] che non vi sia quindi luogo a provvedere in ordine alla integrazione del contraddittorio.

Con il primo motivo, la ricorrente principale deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 91, 92, 132, n. 4, cod. proc. civ., 118, comma secondo, disp. att. cod. proc. civ. e 111 Cost., in relazione all'art.



360, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ. La censura si riferisce alla statuizione di compensazione delle spese di lite in relazione alla quale la ricorrente osserva, da un lato, che il giudice avrebbe dovuto indicare i criteri e le ragioni che lo hanno indotto a compensare le spese, pur avendo accolto in toto la domanda di essa ricorrente e, dall'altro, che il mero ricorso ad una clausola di stile («Nulla per le spese potendosi le stesse compensare data la peculiarità della fattispecie») non sarebbe sufficiente a legittimare l'esercizio del potere di compensare le spese, non desumendosi né dalla motivazione, né dalla ricostruzione del fatto elementi di coerenza e di compatibilità con il criterio adottato per la regolamentazione delle spese di lite. La ricorrente formula quindi il seguente quesito di diritto: «può essere considerato legittimo, pur in presenza di accoglimento integrale delle difese dell'allora resistente e del conseguente rigetto del reclamo presentato dal T. - per ottenere, tra l'altro come rilevato correttamente dalla Corte d'appello di Trento "non solo una modalità di visita superiore a quella che risulta essere stata concessa al padre dei minori ma sostanzialmente in alternativa a quella del padre dei ragazzi che può avere i figli il martedì e il giovedì ed un fine settimana alternato" - il provvedimento con cui il predetto Giudice compensi arbitrariamente le spese affermando "Nulla per le spese potendosi le stesse compensare data la peculiarità della fattispecie", senza esporre, nemmeno implicitamente, quale sarebbe tale "peculiarità" che possa giustificare la decisione presa?»



Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e dell'art. 24 Cost., in relazione all'art. 360, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ. formulando i seguenti quesiti: «a) il cittadino, a fronte di una illegittima ed infondata azione giudiziaria intrapresa nei suoi confronti, è titolare di un diritto inviolabile alla difesa? b) tale diritto è garantito dall'art. 24 Cost.? c) quando il Giudice compensa le spese di giustizia, pur accogliendo integralmente le difese svolte dal cittadino con conseguente infondatezza delle pretese avanzate nei suoi confronti, ci troviamo o meno di fronte ad un'ipotesi di denegata giustizia in dispregio dei suddetti principi costituzionali di diritto alla tutela giurisdizionale? d) può la Suprema Corte, essendo perfettamente a conoscenza delle "prassi sostanzialmente arbitrarie, invalse presso gli uffici giudiziari in corriva applicazione dell'orientamento dominante", non rilevare la violazione dei principi costituzionali posti dall'art. 24 Cost.?».

Il controricorrente e ricorrente incidentale, oltre ad eccepire la inammissibilità del ricorso principale - per violazione dell'art. 366, n. 3, cod. proc. civ., risultando omessi sia i riferimenti al giudizio di primo grado sia l'indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume carente o contraddittoria, e risultando inidoneamente formulati i quesiti di diritto -, ovvero la infondatezza dei motivi adottati dalla ricorrente principale, deduce, con un primo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 333, 155, primo comma, 155-sexies cod. civ., nonché degli artt. 2, 29, 30 e 31 Cost., in relazione



all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Formula, in proposito, il seguente quesito di diritto: «Può il Giudice adito ritenere non sussistente l'ipotesi di cui all'art. 333 c.c. in ordine alla condotta pregiudizievole ai figli di uno dei genitori, quando tale condotta, attraverso lo sradicamento dei minori dal contesto ove sono nati e cresciuti ed il trasferimento in una piccola località posta a circa settecento chilometri di distanza dal luogo di origine, per proprie personali esclusive finalità (andare a vivere con il proprio compagno), determini l'impossibilità, per i figli, di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale? Può inoltre il Giudice adito, una volta accertata la sussistenza della condotta pregiudizievole ai figli di uno dei genitori, rigettare la richiesta dell'ascendente di ottenere una pronuncia che assicuri, attraverso la previsione di contatti periodici, la conservazione di rapporti significativi tra i minori e l'ascendente medesimo? Può il Giudice omettere l'audizione dei minori che abbiano compiuto gli anni dodici o che, se di età inferiore, siano comunque capaci di discernimento, in presenza di un comportamento pregiudizievole ai medesimi da parte del genitore affidatario che possa determinare o avere determinato l'impossibilità, per i minori, di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale? Può, infine, il Giudice omettere di disporre la appena menzionata audizione, in presenza di una richiesta formulata in tal senso dall'ascendente, il quale lamentando la condotta del genitore pregiudizievole ai figli, intenda ottenere





una pronuncia che assicuri la conservazione di rapporti significativi tra i minori e l'ascendente medesimo?».

Con il secondo motivo, il ricorrente incidentale denuncia vizio di motivazione in ordine al punto decisivo, consistente nell'accertamento della natura pregiudizievole o meno per i figli della condotta del genitore affidatario, anche in relazione alla conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascuno ramo genitoriale. Ad avviso del ricorrente incidentale, l'affermazione della Corte d'appello, secondo cui il trasferimento dei minori da (omissis) non sarebbe stato pregiudizievole per i minori ai sensi dell'art. 333 cod. civ., sarebbe del tutto sfornita di idonea motivazione. In realtà la Corte d'appello, più che valutare le conseguenze dell'aver posto una grande distanza tra il luogo di origine dei minori e la loro nuova destinazione, sull'equilibrio psico-fisico dei minori medesimi, avrebbe valutato la sussistenza della possibilità o meno per l'ascendente di recarsi presso i nipoti e di frequentarli più o meno assiduamente. Ai fini dell'art. 366-bis cod. proc. civ., il ricorrente precisa quindi che il fatto controverso, in relazione al quale la motivazione del provvedimento impugnato si assume carente, è se, nella fattispecie, la condotta del genitore affidatario sia o meno pregiudizievole per i figli, ai sensi dell'art. 333 cod. civ.

Con il terzo motivo, il ricorrente incidentale denuncia ulteriore vizio di motivazione in ordine alla adozione dei provvedimenti di cui all'art. 155 cod. civ. e all'audizione dei minori stessi, ex art. 155-sexies cod. civ. La motivazione del provvedimento impu-



gnato sarebbe del tutto carente non risultando esaminato l'art. 155 alla luce degli artt. 2, 29, 30 e 31 Cost. Ove infatti un tale esame fosse stato effettuato, la Corte d'appello non avrebbe potuto escludere la legittimazione di esso ricorrente a ricorrere al fine di ottenere l'adozione di provvedimenti che consentano la conservazione di rapporti significativi tra minori, ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale. Omessa sarebbe poi la motivazione circa la mancata audizione dei minori, configurata dal legislatore come obbligatoria per i minori che abbiano compiuto dodici anni e per quelli di età inferiore che siano capaci di discernimento. In proposito, ai sensi dell'art. 366-bis cod. proc. civ., il ricorrente incidentale precisa che i fatti controversi sono la dichiarata, ma non motivata, incompetenza del Tribunale per i minorenni ad adottare i provvedimenti di cui all'art. 155 cod. civ., e la mancata audizione dei minori.

Assume carattere logicamente preliminare l'esame del ricorso incidentale.

Esso è inammissibile.

Occorre premettere che la Corte d'appello di Trento, nel respingere l'eccezione di incompetenza per materia proposta dalla R. ha rilevato che la domanda proposta dal T. esaminabile dal Tribunale per i minorenni fosse soltanto quella relativa alla deduzione di fatti e comportamenti che, ai sensi dell'art. 333 cod. civ., avrebbero potuto essere considerati pregiudizievoli per le ragioni dei minori, non rientrando invece nella competenza di detto Tribunale - e di riflesso nella competenza della Corte d'appello, Sezione per



i minorenni in sede di reclamo - l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 155 cod. civ.

Orbene, se questo era il contenuto della domanda proposta dal T. risulta evidente che il ricorso dal medesimo proposto avverso il provvedimento adottato dalla Corte d'appello in sede di reclamo è inammissibile. E' noto, infatti, che il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., è proponibile avverso i provvedimenti giurisdizionali diversi dalla sentenza - quale il decreto impugnato - solo ove essi abbiano carattere decisorio, cioè siano in grado d'incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale, e siano definitivi, nel senso che incidano su diritti soggettivi senza che sia possibile la revoca o la modifica attraverso l'esperimento di alcun altro rimedio giurisdizionale (Cass., S.U., n. 1245 del 2004; di recente, Cass., n. 1480 del 2007).

Secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, i provvedimenti assunti a norma dell'art. 333 cod. civ. dal Tribunale per i minorenni costituiscono provvedimenti di giurisdizione volontaria non contenziosa, essendo preordinati all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli minori e sono, ancorché emanati a seguito di reclamo, sempre revocabili e modificabili, così da risultare inidonei ad assumere carattere di definitività ed efficacia di giudicato, con conseguente non proponibilità avverso di essi del ricorso ex art. 111 Cost. (Cass., n. 16984 del 2007; Cass., n. 1480 del 2007, cit.; Cass., S.U., n. 11026 del 2003; Cass., n. 14380 del 2002). Questa Corte ha parimenti statuito che tali provvedimenti non sono



ricorribili in Cassazione neanche con regolamento di competenza, relativamente alla pronuncia sulla competenza, atteso che la pronuncia sulla competenza, implicita o esplicita, è strumentale alla decisione di merito, così da non giustificare un diverso regime d'impugnazione (Cass., S.U., n. 16568 del 2003), con la conseguenza che il ricorso proposto avverso di essi, quand'anche riguardi solo la violazione delle norme sulla competenza, non è convertibile in regolamento di competenza (Cass., n. 1480 del 2007, cit.).

Ne deriva che nel caso di specie, avendo il gravame ad oggetto un provvedimento emesso ai sensi dell'art. 333 cod. civ. dal Tribunale per i minorenni, il ricorso deve essere dichiarato, per tale assorbente ragione, inammissibile.

Venendo, quindi all'esame del ricorso principale, il Collegio ritiene che lo stesso sia ammissibile.

Occorre innanzitutto premettere che il ricorso in punto di spese, ancorché la relativa statuizione sia contenuta in un provvedimento privo di contenuto decisorio e definitivo, e come tale insuscettibile di impugnazione con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., è invece ammissibile, avendo la relativa statuizione contenuto decisorio e definitivo (per la autonoma considerazione, all'interno di provvedimento non suscettibile di impugnazione ex art. 111 Cost., della statuizione relativa alle spese del procedimento e alla impugnabilità di tale capo, v., Cass., S.U., n. 20957 del 2004, e, di recente, Cass., ord. n. 18459 del 2007).

Né possono essere accolte le eccezioni di inammissibilità prospettate dal controricorrente, giacché: a) il ricorso contiene una esposizione dei fatti e delle



ragioni della decisione impugnata, idonea a consentire alla Corte di decidere senza necessità di ricorrere ad altre fonti e di consultare atti diversi dal ricorso medesimo e comunque sufficiente in relazione alle censure proposte (*ex plurimis*, Cass., n. 16163 del 2001; Cass., n. 2432 del 2003); b) con entrambi i motivi, la ricorrente denuncia chiaramente una violazione di legge e un vizio di motivazione in punto statuizione di compensazione delle spese di lite; c) entrambi i motivi sono corredati da pertinenti quesiti di diritto, ex art. 366-bis cod. proc. civ.

Nel merito, il ricorso, i cui due motivi possono essere esaminati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, è fondato.

Va premesso che nella specie trova applicazione l'art. 92, comma 2, <sup>e.p.c.</sup> nel testo introdotto dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 271, art. 2, comma 1, non convertito in legge (comunicato pubblicato nella G.U. 1 marzo 2006, n. 50), le cui modifiche sono state recepite dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, art. 39-*quater*, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, a decorrere dal 1 marzo 2006, le cui disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Il presente giudizio è stato infatti instaurato avanti al Tribunale per i minorenni di Trento con ricorso depositato il 17 marzo 2006.

L'art. 92, comma 2, nuovo testo, dispone che il giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca o altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione. Nel caso in



esame la formula adottata dalla corte di merito è del tutto criptica, perché il riferimento alla «peculiarità della fattispecie» non può che essere letto come un richiamo delle vicende di causa nel loro insieme, non meglio indicate. Essa non consente dunque il controllo sulla motivazione e sulla congruità delle ragioni poste dal giudice a fondamento della sua decisione, ragioni che la novella legislativa impone che siano "esplicitamente" indicate (Cass., n. 26673 del 2007).

Prima ancora che di difetto di motivazione, nel caso di specie è questione di violazione di legge, correttamente denunciata dalla ricorrente.

Né potrebbe sostenersi che la motivazione sulla statuizione di compensazione dovrebbe essere desunta dal complesso del provvedimento nel quale quella statuizione è inserita, giacché in tal modo alla esplicita motivazione richiesta dall'art. 92, comma secondo, cod. proc. civ., alla valutazione del giudice del merito verrebbe impropriamente a sostituirsi quella del giudice di legittimità, trattandosi, per l'appunto, di un onere di motivazione richiesto come condizione di legittimità della statuizione di compensazione e specificamente gravante sul giudice di merito.

Il ricorso va quindi accolto alla luce del seguente principio di diritto: «L'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. a), legge 28 dicembre 2005, n. 263, dispone che il giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione: l'esigenza della specifica motivazione non è soddisfatta quando la compensazione si basi sulla "peculia-



rità della fattispecie", in quanto tale formula è del tutto criptica e non consente il controllo sulla congruità delle ragioni poste dal giudice a fondamento della sua decisione».

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata con riferimento alla statuizione in punto di compensazione delle spese del procedimento. Non ritiene, peraltro, il Collegio di poter procedere alla decisione della causa nel merito, ex art. 384 cod. proc. civ., costituendo la statuizione sulle spese tipica valutazione rimessa al giudice di merito.

Alla cassazione del decreto impugnato *in parte qua*, consegue quindi il rinvio alla Corte d'appello di Trento - Sezione per i minorenni, la quale procederà a nuova decisione sulle spese alla luce del principio di diritto suindicato. Al giudice del rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Per questi motivi

La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso incidentale, accoglie il ricorso principale; <sup>nei sensi di cui in motivazione</sup> cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Trento - Sezione per i minorenni, in diversa composizione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte suprema di cassazione, il 16 aprile 2008.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

*[Handwritten signature]*

IL CANCELLIERE  
Daniele Colapinto  
7 15 -

*[Handwritten signature]*  
Depositato in Cancelleria  
il 30 MAG. 2008  
IL CANCELLIERE